



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **38** Reg. Delib.

OGGETTO: Istituzione ed intitolazione di nuova via fittizia, territorialmente non esistente, per l'iscrizione in anagrafe dei soggetti senza fissa dimora

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **SEDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **13.00**, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

			Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano	SINDACO	X	
2	CIVIDINI Luigi Walter	VICE SINDACO - ASSESSORE		X
3	TROVATI Ilenia	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **VISCO dr. Maurizio**.

Il Sig. **GARZA dr. Luciano**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 43 del codice civile, che recita : *"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*;
- l'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e s.m.i. *"Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"* che prevede : *".....Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge....."*;
- il comma 3 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 38 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che stabilisce : *".....Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita....."*;
- il comma 4 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'art. 3, comma 39 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno e di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora;
- l'art. 1 del D.P.R. n. 223/89 *"Regolamento anagrafico della popolazione residente"*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

CONSIDERATO che:

- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale e stabile;
- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, altri), la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio, come previsto dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

PRESO ATTO del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B – n. 29 – edizione 1992" edite dall'ISTAT, dove :

- viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora *".....Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); orbene, per tali persone si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio. Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato - nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale - come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti."*;
- si dispone che *".....in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. via.... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale,*

ecc.). In questa via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso. Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopradetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.....";

RICONOSCIUTA l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

RITENUTO, pertanto, legalmente necessario istituire apposita denominazione viaria ove verranno iscritte persone senza fissa dimora e senza tetto;

PRESO ATTO che la titolazione della nuova Via non comporta richiesta di nulla osta;

RICONOSCIUTO, quindi, che la via fittizia ove iscrivere tutti coloro che, pur non avendo una dimora fissa, hanno titolo all'iscrizione nell'Anagrafe del Comune di Gravellona Lomellina;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) DI ISTITUIRE** una via fittizia, territorialmente non esistente, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora che abbiano i requisiti di legge, intitolandola "VIA DELLA CASA COMUNALE";
- 3) DI DARE ATTO** che dal presente provvedimento non scaturisce alcun impegno di spesa;
- 4) DI DEMANDARE** agli organi gestionali i provvedimenti consequenziali alla presente deliberazione;
- 5) DI DICHIARARE** il presente atto, stante l'urgenza-immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:**

PARERE	☒	FAVOREVOLE
	☐	NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(VISCO dr. Maurizio)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GARZA dr. Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISCO dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19.06.2023 al 04.07.2023.

Addì, 19.06.2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Visco Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 19.06.2023 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 29.06.2023 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 29.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dr. Maurizio